



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTO l'art 1. comma 14 della legge 4.11.2005, n. 230;

VISTO il Decreto Interministeriale del MIUR e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 del 27.01.2010;

VISTO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, reso esecutivo con D.R. n. 38/10 del 22.02.2010 ;

CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 30.11.2010 ha approvato le modifiche al regolamento de quo ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7.12.2010 ne ha preso atto;

DECRETA

- E' emanato, nel testo allegato, il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato.
- Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Senato Accademico e sostituisce ad ogni effetto il previgente Regolamento emanato con D.R. n., 38 del 22.02.2010.

Roma, 21/12/2010
n. 754/10

f.to
IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Art. 1

Finalità, ambito di applicazione e natura del rapporto di lavoro

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, mediante procedura di selezione pubblica, basata sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati e su colloquio.
2. I Ricercatori a tempo determinato utilmente selezionati, dovranno svolgere attività di ricerca, e, su richiesta della Facoltà o delle Facoltà di riferimento, potranno, altresì, svolgere attività di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi del successivo art. 10, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di seguito indicata come Università, tramite stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 2

Fonti del finanziamento

1. Il finanziamento di posti di Ricercatori a tempo determinato può provenire da :
 - a) fondi propri dell'Università
 - b) fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali, con l'Università;
 - c) fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali, con Dipartimenti, Facoltà o altre Strutture di Ricerca;
 - d) fondi dei Dipartimenti, delle Facoltà o altre Strutture di Ricerca, al di fuori di quanto previsto sub c) con esclusione di fondi di dotazione ordinaria trasferiti dall'Università.

Art. 3

Attivazione della procedura su fondi dell'Università

1. Il Senato Accademico, delibera in merito all'assegnazione dei fondi alle Strutture di riferimento, eventualmente anche in regime di cofinanziamento con le Strutture stesse, indicando il settore o i settori scientifico disciplinari, nel caso di progetti di ricerca interdisciplinari, coerenti con l'oggetto della ricerca.
2. Il bando di indizione della procedura di selezione pubblica viene emesso dalla Struttura a cui il Senato Accademico ha assegnato le risorse ai fini dell'indizione della procedura.

3. Il bando viene pubblicato sui siti web dell'Università e delle Strutture di riferimento.

Art. 4

Richiesta di attivazione su fondi delle Strutture di Ricerca e/o Didattiche

1. Le Strutture di Ricerca e/o Didattiche approvano, un programma e/o un progetto di ricerca, nell'ambito di uno dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza delle strutture medesime, proposto da uno o più professori afferenti alle stesse.

La proposta così come approvata dalla struttura di ricerca e/o Didattica, viene sottoposta alla successiva approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attivazione della procedura di assunzione del Ricercatore a tempo determinato.

2. Qualora la richiesta provenga da un Centro di ricerca, lo stesso dovrà, previamente, aver acquisito il parere favorevole dell'eventuale diversa sede dell'attività del ricercatore a tempo determinato.

3. La delibera della Struttura interessata, inerente l'attivazione della selezione pubblica, dovrà indicare:

- motivazioni di carattere scientifico che determinano l'esigenza del reclutamento del ricercatore a tempo determinato nell'ambito dei settori ss/dd espressamente individuati ;

- i requisiti richiesti, al ricercatore da reclutare, ivi incluso il numero minimo di pubblicazioni da presentare, in conformità con quanto statuito in materia dal Senato Accademico, nonché eventuali ulteriori titoli;

- la durata del contratto;

- le modalità con cui il ricercatore sarà tenuto a relazionare il risultato del lavoro svolto;

- la fonte del finanziamento

- la sede di afferenza del Ricercatore utilmente selezionato.

4. La richiesta dovrà essere opportunamente corredata da documentazione atta a garantire la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo derivante dal reclutamento del Ricercatore a tempo determinato.

5. Il bando di indizione della procedura di selezione pubblica viene emesso dal Responsabile della Struttura di riferimento.

6. Il bando viene pubblicato sui siti web dell'Università e delle Strutture di riferimento.

Art. 5

Requisiti

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di Scuola di specializzazione, ovvero in possesso di laurea specialistica o magistrale unitamente ad un curriculum scientifico professionale che documenti la coerenza con lo svolgimento dell'attività di ricerca.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica.

Art. 6 Commissione giudicatrice e modalità di selezione

1. Le Commissioni sono composte da tre professori ordinari e/o associati, appartenenti alle Strutture interessate, inquadrati nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando, ovvero da cinque professori ordinari e/o associati, qualora i progetti di ricerca siano interdisciplinari.

2. I componenti sono designati dal Senato Accademico, limitatamente alle procedure di cui all'art. 3, del presente Regolamento, sentite le strutture di riferimento, che dovranno formalizzarne la nomina.

3. Nel caso di procedure di cui all'art. 4, del presente Regolamento, i componenti le Commissioni giudicatrici sono individuati e nominati dalla Struttura stessa.

4. Della nomina è dato avviso mediante pubblicazione sui siti web dell'Università e delle Strutture interessate.

5. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di esperti di elevata qualificazione, italiani o stranieri, esterni all'Università.

6. I titoli da valutare sono i seguenti :

a) pubblicazioni

Nel valutare le pubblicazioni scientifiche la Commissione giudicatrice, privilegia :

- originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento. dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, nel valutare le pubblicazioni si avvale anche dei seguenti indici:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) "impact factor" totale;
- 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

- a) altri titoli:
- titolo di dottore di ricerca;
 - la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
 - i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
 - l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
 - l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
 - l'attività didattica svolta anche all'estero;
 - il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
 - l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 230/2005;
 - le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
 - l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze

7. I candidati dovranno sostenere un colloquio teso ad accertare e verificare l'attitudine allo svolgimento delle attività proprie del programma di ricerca attraverso la discussione sui titoli e le pubblicazioni presentati.

Art. 7 Conclusione dei lavori

1. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro due mesi dalla data del suo insediamento.

Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto il Responsabile della Struttura di riferimento, può concedere una proroga, valutati i motivi di richiesta da parte della Commissione, ovvero con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine congruo, per la conclusione dei lavori.

2. La Commissione, al termine delle procedure di selezione pubblica dovrà indicare, previa valutazione comparativa, mediante l'espressione di giudizi individuali e collegiali, il vincitore, con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti.

3. L'approvazione degli atti della selezione, è formalizzata, con provvedimento del Responsabile della Struttura di riferimento.

Art. 8 Stipula del contratto

1. Subordinatamente al trasferimento dei fondi utili a coprire il costo del Ricercatore a tempo determinato per l'intera durata del contratto al bilancio dell'Università, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si

instaura con il Ricercatore è sottoscritto dal Responsabile della Struttura di riferimento e deve contenere le seguenti indicazioni :

- data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- trattamento economico complessivo;
- struttura di afferenza
- il settore scientifico disciplinare di riferimento
- impegno orario

2. Il responsabile della Struttura di riferimento dovrà inoltrare copia del mandato di trasferimento dei fondi al bilancio dell'Università nonché copia del contratto successivamente sottoscritto, unitamente ad una comunicazione di presa di servizio del vincitore, al competente Ufficio della Ripartizione II, ai fini dell'inoltro da parte della suddetta Ripartizione, della predetta documentazione all'Ufficio Stipendi per la corresponsione degli emolumenti. Sarà cura della Struttura di riferimento provvedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione del Ricercatore al sito "Servizi adempimenti on line" (SAOL).

3. L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.

4. La titolarità di tali contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 9 Durata del contratto

1. Il contratto di Ricercatore a tempo determinato non può essere stipulato per una durata inferiore ad un anno, e superiore a tre anni e può essere rinnovato fino ad un ulteriore triennio, fermo restando il limite complessivo di sei anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

Art. 10 Attività del Ricercatore a tempo determinato

1. Nell'ambito del Programma di Ricerca viene definita l'attività dei destinatari dei contratti di cui al presente regolamento il cui impegno orario complessivo dovrà essere pari a 1500 ore annue. Le Facoltà, informate dai Dipartimenti e/o dalle altre Strutture di ricerca, potranno richiedere, ai soggetti utilmente selezionati, di svolgere attività didattica, prevista dalla normativa, che, comunque, non potrà superare il 10% dell'impegno orario complessivo

2. Qualora il Ricercatore a tempo determinato afferisca, in base al contratto individuale di lavoro, ad una struttura delle Facoltà di Medicina, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e sia inquadrato in un settore Scientifico disciplinare coerente all'attività clinica, questi potrà svolgere, nell'ambito della attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, espletando la stessa nel rispetto degli accordi tra Ente convenzionato ed Università. In tal

caso, resta inteso che eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tale attività saranno a totale carico delle strutture sanitarie ospitanti.

3. Il Ricercatore a tempo determinato è tenuto a compilare e trasmettere all'Ufficio competente, la scheda di pianificazione e rendicontazione dell'attività didattica e di Ricerca.

4. Il Ricercatore è altresì tenuto al termine di ciascun anno a redigere una relazione circa i risultati conseguiti nell'ambito del lavoro svolto, da consegnare al responsabile della Struttura di riferimento e da inoltrare, per conoscenza, al Rettore.

Art. 11

Trattamento economico

1. La retribuzione ed il trattamento previdenziale ed assistenziale saranno pari al 120% della posizione iniziale del Ricercatore di ruolo confermato a tempo pieno.

Art.12

Incompatibilità

1. Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la frequenza di un corso di Dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-lauream.

2. Per le attività compatibili, si applica la normativa dei Ricercatori di ruolo confermati a tempo pieno, di cui al D.L. 2.03.1987, n. 57, convertito in Legge n 158/87.

Art. 13

Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è determinata :

-dalla scadenza del termine;

-dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione;

-da inadempienza del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell'attività stabilita dal progetto e/o programma di ricerca.

Art. 14

Modalità di recesso

1. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.

2. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
4. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.
5. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Art. 15 Deroghe

1. L'Università può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell'ambito di Programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziati dalla Comunità Europea.

In particolare per i soggetti risultati vincitori di Bandi IDEAS- Advanced o Starting Grant e borse Marie Curie e similari:

-il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea per i Programmi Quadro di Ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e/o stabilito con la Struttura ospitante, fermo restando il limite minimo del 120% della retribuzione della posizione iniziale del Ricercatore di ruolo confermato a tempo pieno.

- la durata massima del contratto è commisurata a quella del progetto e, comunque, non può superare i cinque anni complessivi;
 - le Strutture interessate approvano il programma di ricerca, in particolare nella richiesta devono essere indicati :
 - il programma di ricerca e la sua durata
 - il settore scientifico disciplinare di riferimento
 - la fonte del finanziamento del contratto a tempo determinato
 - durata del contratto, non superiore alla realizzazione del programma di ricerca
 - la misura della retribuzione annua del Ricercatore a tempo determinato
 - le modalità con cui il ricercatore sarà tenuto, al termine del contratto, a relazionare il risultato del lavoro svolto
 - impegno orario
 - struttura di afferenza
2. L'Università può altresì stipulare contratti, di norma, nella misura non superiore al 10% dei ricercatori a tempo determinato in servizio, anche con soggetti già selezionati nell'ambito di competizioni nazionali od internazionali, dedicate a giovani ricercatori, nell'ambito di Programmi di ricerca, promosse da Istituzioni universitarie, di ricerca, di cultura e simili, di natura pubblica, europee od internazionali, che finanzino il

ricercatore utilmente selezionato. Tale limite potrà essere valicato su autorizzazione del Senato Accademico,

La struttura ospitante (Dipartimento o Centro di Ricerca) scelta dal soggetto selezionato dovrà, comunque, esprimersi in merito alla congruità del profilo curriculare del ricercatore selezionato e dello specifico Progetto di Ricerca rispetto alle esigenze di ricerca della Struttura medesima.

In tal caso il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni dell'Ente finanziatore e/o stabilito con il Dipartimento od il Centro di Ricerca ospitante, fermo restando il limite minimo del 120% della retribuzione della posizione iniziale del Ricercatore di ruolo confermato a tempo pieno.

3. La proposta così come approvata dalla struttura di ricerca e/o Didattica, viene sottoposta alla successiva approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attivazione della assunzione del Ricercatore a tempo determinato.

4. Le richieste dovranno essere opportunamente corredate da documentazione atta a garantire la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo del Ricercatore a tempo determinato

5. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è sottoscritto dal Responsabile della Struttura di riferimento, subordinatamente al trasferimento, al bilancio dell'Università delle risorse finanziarie utili a coprire il relativo costo onnicomprensivo.

6. Il responsabile della Struttura di riferimento dovrà inoltrare copia del mandato di trasferimento dei fondi al bilancio dell'Università nonché copia del contratto successivamente sottoscritto, unitamente ad una comunicazione di presa di servizio del vincitore, al competente Ufficio della Ripartizione II, ai fini dell'inoltro da parte della suddetta Ripartizione, della predetta documentazione all'Ufficio Stipendi per la corresponsione degli emolumenti. Sarà cura della Struttura di riferimento provvedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione del Ricercatore al sito "Servizi adempimenti on line" (SAOL).

Art. 16 **Norme transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Senato Accademico e sostituisce ad ogni effetto il previgente Regolamento emanato con D.R. 1485 del 26.11.2007 e successive integrazioni,

2. L'eventuale rinnovo dei contratti stipulati ai sensi del previgente Regolamento deve intendersi regolato dalla norme di cui al presente Regolamento per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico.

Art. 17
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Capo I Titolo II del Libro V del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché la normativa in materia di reclutamento di ricercatori universitari.

2. Ai soggetti titolari dei contratti di cui al presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato con l'Università, le disposizioni di cui agli artt. 32, commi 1,2,3, e 5, 33 e 34, comma 1 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché quelle delle altre fonti normative con particolare riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici dell'Università.